



COMUNE DI GIUSVALLA

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 16.04.2022

n. 10 Registro dei Verbali

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addi **SEDICI** del mese di **APRILE**, alle ore 10.30, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	PERRONE Marco	X	
2	BACCINO Mauro	X	
3	BACCINO Flavio	X	
4	GIORDANO Daniele	X	
5	SCARRONE Marco	X	
6	BONIFACINO Isabella		X
7	PERRONE Stefano		X
8	ABBENE Luca	X	
9	OLIARO Samuela		X
10	BORIN KIERMOSZCZIUK Mariangela	X	
11	GROSSO Barbara		X
	TOTALE	7	4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Perrone Marco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amoriello Anna.

Il Signor Sindaco, Marco PERRONE, nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Seduta del 16 aprile 2022
Deliberazione n. 10/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022
E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;

1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25/09/2020 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/2021;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, sono determinati con la presente deliberazione i seguenti coefficienti:

Utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Ka	Kb
<i>FASCIA A</i>	1	0,84	1,05
<i>FASCIA B</i>	2	0,98	1,63
<i>FASCIA C</i>	3	1,08	2,01
<i>FASCIA D</i>	4	1,16	2,52
<i>FASCIA E</i>	5	1,24	2,76
<i>FASCIA F</i>	> 5	1,30	3,23

Utenze non domestiche

Cod.	Attività Produttive	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	3,70
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
5	Alberghi con ristorante	1,07	8,79
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,16
7	Case di cura e riposo	0,95	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
9	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,87	7,82
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere)	0,72	5,90
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,55	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
17	Bar, caffè pasticcerie	3,64	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	16,82
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21	Discoteche, night club	1,75	11,01

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2022 ammonta a euro 43.759,00 così articolato:
 - utenze domestiche 91 %
 - utenze non domestiche 9 %;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai sette Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. richiamando quanto contenuto nel Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di approvare l'articolazione e la misura delle tariffe TARI;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2022;
4. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
6. di determinare per l'anno 2022 le seguenti tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario 2022 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2022

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
<i>FASCIA A</i>	1	0,24 €	76,54 €
<i>FASCIA B</i>	2	0,29 €	118,97 €
<i>FASCIA C</i>	3	0,31 €	146,45 €
<i>FASCIA D</i>	4	0,34 €	183,85 €
<i>FASCIA E</i>	5	0,36 €	200,84 €
<i>FASCIA F</i>	> 5	0,38 €	235,46 €

Utenze non domestiche anno 2022

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€0,12	€0,65	0,77 €
2	Campeggi, distributori carburanti	€0,26	€0,97	1,23 €
3	Stabilimenti balneari	€0,15	€0,55	0,69 €
4	Esposizioni, autosaloni	€0,12	€0,44	0,56 €
5	Alberghi con ristorante	€0,41	€1,54	1,96 €
6	Alberghi senza ristorante	€0,31	€1,08	1,39 €
7	Case di cura e riposo	€0,37	€1,37	1,74 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€0,39	€1,44	1,83 €
9	Banche ed istituti di credito	€0,21	€0,79	1,00 €
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	€0,34	€1,37	1,71 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€0,41	€1,55	1,96 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere)	€0,28	€1,04	1,32 €

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,36	€ 1,33	1,68 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,17	€ 0,61	0,78 €
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,21	€ 0,79	1,00 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 1,88	€ 6,97	8,84 €
17	Bar, caffè pasticcerie	€ 1,41	€ 5,24	6,65 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,68	€ 2,95	3,64 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,60	€ 2,21	2,81 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,35	€ 8,73	11,08 €
21	Discoteche, night club	€ 0,68	€ 1,93	2,61 €

7. di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

Acconto – scadenza: 31/08/2022 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;

Saldo – scadenza: 31/10/2022 a conguaglio di quanto già versato;

Unica soluzione – scadenza: 30/09/2022

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano dai sette Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Perrone Marco

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Amoriello Anna

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole
Giusvalla, li 16.04.2022

Il Responsabile del Servizio
Perrone Marco

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole
Giusvalla, li 16.04.2022

Il Responsabile del Servizio
Perrone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 22/04/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Giusvalla, li 22/04/2022



Il Funzionario amministrativo
Martini Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....
Giusvalla, li.....

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Amoriello Anna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li 22/04/2022



IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Amoriello Anna